

(N. 1678)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COLOMBO Ambrogio, SAPORITO, FIMOGNARI,
RIGGIO, D'AMICO, DELLA PORTA, SALERNO e LAI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1981

Modificazioni alla legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente
norme per la disciplina delle imprese artigiane e nuove norme
quadro in materia di artigianato

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, che mira a fissare dei principi di fondo per la legislazione regionale sull'artigianato, ha un'impostazione radicalmente diversa dagli altri progetti sinora resi noti nella medesima materia.

In verità, si deve osservare quanto segue.

a) Dopo l'istituzione delle Regioni a statuto ordinario, l'artigianato è divenuto materia di competenza legislativa regionale. La legge statale si deve dunque limitare a fissare dei principi di fondo; deve cioè formulare una normativa-quadro vera e propria, schematica ed essenziale. Quando, invece, il legislatore nazionale pretende di disporre

direttamente una disciplina troppo analitica, invade l'ambito di competenza delle Regioni, compiendo un atto, oltre che inopportuno, anche in contrasto con la Costituzione.

b) La legge n. 860 del 1956, tuttora vigente, continua a dare buona prova sul piano dell'applicazione pratica e non abbisogna di grandi modificazioni, se non di quelle dettate — appunto — dalle sopravvenute competenze regionali. Una riforma generale di tale legge, viceversa, non sembra a tutt'oggi necessaria: ed in tale situazione è sicuramente inopportuno rinunciare ai vantaggi offerti, sul piano della certezza giuridica, da un'interpretazione assestatasi in ormai venticinque anni di applicazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In conformità dell'articolo 117, comma primo, della Costituzione e dei principi fondamentali della legge 25 luglio 1956, n. 860, le regioni provvedono ad emanare norme legislative sull'artigianato nelle seguenti materie:

1) disciplina dell'albo provinciale delle imprese artigiane, da tenersi nella stessa sede, con gli stessi criteri e modalità, con valore sostitutivo e per gli stessi effetti del registro delle ditte previsto dagli articoli 47 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, previa convenzione con le camere di commercio competenti per territorio;

2) obbligatorietà dell'iscrizione nell'albo provinciale per tutte le imprese artigiane, come definite negli articoli dall'1 al 5 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e aventi i requisiti previsti da tali disposizioni;

3) efficacia esclusiva dell'iscrizione nell'albo provinciale, ai fini della prova dell'esistenza dei requisiti artigiani e irrogazione di sanzioni amministrative da parte dell'autorità regionale competente per chiunque adotti abusivamente ditte, insegne, marchi o comunque denominazioni in cui ricorrano riferimenti all'artigianato;

4) promozione, in conformità con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale, delle attività artigiane, mediante assistenza tecnologica, agevolazioni alla costituzione di consorzi tra imprese artigiane, agevolazioni all'accesso al credito ed alla costituzione delle relative garanzie anche in forma associata;

5) disciplina della vendita diretta al pubblico, nei locali di produzione o ad essa contigui, dei beni di produzione propria, in deroga alla legge 11 giugno 1971, n. 426;

6) sostegno della formazione professionale artigiana, mediante la stipulazione di

convenzioni, a tempo limitato e rinnovabili, con imprese artigiane, per l'esecuzione presso di esse di programmi di formazione degli apprendisti, in ragione delle attrezzature tecniche ed igieniche delle imprese stesse e dell'esperienza addestrativa dei titolari.

Art. 2.

L'articolo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è sostituito dal seguente:

« La Commissione provinciale dell'artigianato, composta da un numero di membri determinato dalla regione, non inferiore a 15, è costituita:

a) per due terzi da titolari o legali rappresentanti di imprese artigiane iscritte nell'albo di cui all'articolo 9 eletti con sistema proporzionale dagli stessi titolari o legali rappresentanti d'impresе artigiane, sulla base di liste presentate dalle organizzazioni artigiane operanti nella provincia da almeno 3 anni;

b) un terzo da membri nominati dalla regione e designati: in maggioranza, dalle organizzazioni artigiane più rappresentative operanti nella provincia ed aderenti a strutture nazionali; per il resto, dalle più rappresentative organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti da imprese artigiane.

La Commissione provinciale, nominata con decreto del Presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni ed elegge il proprio presidente e vice presidente, scegliendoli tra i membri di cui alla precedente lettera a).

Le norme di organizzazione e funzionamento della Commissione sono stabilite con legge regionale. Le spese di funzionamento sono a carico della regione ».

Il comma ultimo dell'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è abrogato.

Art. 3.

Il comma primo dell'articolo 14 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è sostituito dal seguente:

« La Commissione regionale dell'artigianato è organo tecnico-consultivo della regione

con funzioni di programmazione, coordinamento e promozione dell'artigianato regionale e con compiti di documentazione e di rilevazione statistica delle attività artigiane regionali ».

Il comma quarto ed il comma quinto dello stesso articolo 14 sono abrogati.

L'articolo 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è sostituito dal seguente:

« La Commissione regionale per l'artigianato è composta:

a) dai presidenti delle commissioni provinciali dell'artigianato;

b) da tre rappresentanti della regione;

c) da quattro esperti in materia di artigianato, su designazione delle organizzazioni più rappresentative artigiane a struttura nazionale ed operanti nella regione.

La Commissione regionale, nominata con decreto del presidente della giunta regionale, elegge il proprio presidente e vice presidente, scegliendoli tra i membri di cui alla precedente lettera a).

Le norme di organizzazione e funzionamento della Commissione sono stabilite con legge regionale. Le spese di funzionamento sono a carico della regione ».

L'articolo 16 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è abrogato.

Art. 4.

Il comma primo dell'articolo 17 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato centrale dell'artigianato è organo tecnico-consultivo e di coordinamento fra le amministrazioni pubbliche statali e regionali, con particolare riferimento agli indirizzi generali di programmazione economica e sociale, ai rapporti internazionali ed al commercio con l'estero, alla documentazione e rilevazione statistica delle attività artigiane ».

L'articolo 18 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato centrale dell'artigianato, che ha sede presso il Ministero dell'industria,

del commercio e dell'artigianato, è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per sua delega, da un sottosegretario di Stato, ed è composto:

- 1) dagli assessori regionali preposti all'artigianato;
- 2) dai presidenti delle commissioni regionali per l'artigianato;
- 3) da 8 rappresentanti designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale in ragione della loro rappresentatività;
- 4) da 4 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, a carattere nazionale, dipendenti dalle imprese artigiane;
- 5) dal presidente del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane;
- 6) dal presidente dell'unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Le norme di organizzazione e di funzionamento del Comitato centrale dell'artigianato sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le spese occorrenti per il funzionamento del Comitato centrale dell'artigianato e delle sue strutture operative graveranno sui capitoli 2031 e 2032 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

L'articolo 19 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è abrogato.